REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento sono subordinate alla presentazione di un titolo ; che è pertanto opportuno estendere a tali prodotti la sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2471/80 [3] ; che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione di tale regime ; che dette modalità costituiscono complemento e deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 ;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione ; che occorre fissare l'importo di tale cauzione ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2663/80 [4], (CEE) n. 2664/80 [5] e (CEE) n. 2665/80 [6] della Commissione hanno previsto norme particolari per le importazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Tuttavia,

a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2663/80,

b) per i prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2664/80,

c) per i prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari della Spagna, dell'Islanda, della Romania e della Iugoslavia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2665/80.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 193/75 è aggiunto il seguente trattino :

« — articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 (carni ovine e caprine) ».

Articolo 3

1. Il titolo d'importazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese d'origine del prodotto.

3. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

Articolo 4

1. Il titolo di esportazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 13, la menzione del paese di destinazione del prodotto.

---

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(3) GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 23.
(4) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

1. L'aliquota della cauzione per i titoli d'importazione è pari a :

— 0,5 ECU/capo per gli animali vivi,

— 2 ECU/100 kg di peso netto per gli altri prodotti.

2. L'aliquota della cauzione per i titoli di esportazione è pari a :

— 0,5 ECU/capo per gli animali vivi,

— 2 ECU/100 kg di peso netto per gli altri prodotti.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, il 1°, l'11 e il 21 di ogni mese, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine o destinazione, per i quali hanno rilasciato titoli d'importazione e di esportazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente